



COMUNE DI GONNESA

Provincia del Sud Sardegna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVANZATA DALL'ASSESSORE AL BILANCIO AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 11 D. LGS. N. 118/2011)".

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

VISTO:

- l'art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- l'art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la disposizione contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione;
- l'art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

ATTESO che:

- La Giunta Comunale, con deliberazione n. 144 del 27.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021 al Consiglio Comunale;
- Il Consiglio Comunale, in seduta del 21/12/2018, ha approvato il Documento Unico di programmazione 2019/2021;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 145 in data 27/11/2018, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- il programma triennale dei lavori pubblici disposto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 approvato con delibera di G.C. n. 117 del 8/11/2018 e pubblicato all'albo pretorio in data 12/11/2018;
- la delibera di Giunta Comunale n. 128 del 27/11/2018 che ha approvato la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021, ai sensi dell'art. 39 della legge 449/1997;
- la delibera di Giunta Comunale n. 129 del 27/11/2018 che ha approvato il piano triennale 2019/2021 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali;
- la delibera di Giunta Comunale n. 134 del 27/11/2018 che ha approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08, conv. in legge 133/2008);

DATO ATTO che i contenuti di dette programmazioni settoriali richiamate nel punto precedente sono riportati nel Documento Unico di Programmazione

VISTE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 21.12.2018 con la quale l'ente ha provveduto in attuazione dell'articolo 1 comma 639 e seguenti della legge n. 147/2013 ad istituire ed a stabilire le tariffe relative alla TARI per l'anno 2019;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 21.12.2018, con la quale l'ente ha provveduto a confermare le aliquote e le detrazioni per l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019;
- la delibera di Consiglio Comunale n. n. 54 del 21.12.2018 con la quale l'ente ha provveduto in attuazione dell'articolo 1 comma 639 e seguenti della legge n. 147/2013 ad istituire ed a stabilire le tariffe relative alla TASI per l'anno 2019;
- la delibera di Consiglio Comunale n. n. 56 del 21.12.2018, con la quale l'ente ha provveduto a stabilire/ modificare le aliquote per l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2019;
- la delibera della Giunta Comunale n. 143 del 27.11.2018 con la quale si è provveduto a destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del Codice della strada ai sensi dell'articolo 208 del Codice della strada;
- la delibera di Giunta Comunale n. 131 del 27/11/2018, con cui sono state definite le tariffe e i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2019;
- la delibera di Giunta comunale n. 133 del 27/11/2018 sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31.05.2018, che ha approvato il rendiconto relativo all'esercizio 2017;
- l'allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 18 febbraio 2013;
- l'allegato prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo tra le entrate finali e le spese finali in attuazione dell'art. 9 della Legge n. 243/2012, come modificato dalla Legge 164/2016;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

Visto l'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti al pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione;
- per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito;
- a decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali in termini di competenza è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali;

- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visti altresì:

> l'articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015, il quale per il 2017 consente ai comuni di applicare il 100% dei proventi derivanti dall'attività edilizia e relative sanzioni per il finanziamento delle spese correnti di:

- manutenzione del verde pubblico;
- manutenzione delle strade;
- manutenzione del patrimonio;
- progettazione delle opere pubbliche;

> l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”*;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»”* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in*

riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali” (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Dato atto che a decorrere dall'esercizio 2018 la possibilità di non applicare i limiti di spesa di cui sopra è applicabile ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo del pareggio di bilancio;

Viste le previsioni di bilancio con le quali sono stati individuati i limiti di spesa per l'anno 2019;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, non sono pervenuti emendamenti;

Visto il Comunicato del Ministero dell'Interno 26 novembre 2018 che recita: “Con Decreto del Ministro dell'interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali. Il provvedimento viene adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale”;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Propone al Consiglio Comunale che

DELIBERI

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10, comma 15, del D. Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto secondo l'allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato unito alla presente proposta deliberativa quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le previsioni di bilancio 2019/2021, ai sensi dell'art. 1 comma 468, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2019/2021 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'art. 162, comma 6, del D. Lgs. 267/2000;

4. di dare atto che a decorrere dall'esercizio 2018 la possibilità di non applicare i limiti di spesa di cui all'articolo 6 del Dl 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del Dl n. 112/2008, è applicabile ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo del pareggio di bilancio;
5. di far proprie tutte le tasse e tariffe di cui alle delibere citate in premessa;
6. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, D.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172, D.Lgs. n. 267/2000;
7. di inviare la deliberazione, discendente dall'approvazione della presente proposta, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
8. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
9. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.
10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

(f.to Simone Franceschi)



COMUNE DI GONNESA

Provincia del Sud Sardegna

PARERI RESI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 11 D. LGS. N. 118/2011)”.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 151 del D.Lgs. N. 267/2000

- In ordine alla regolarità TECNICA, sul presente atto, si esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del D.Lgs n. 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 il seguente parere:
 - FAVOREVOLE

DATA 17.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(f.to Daniela Lindiri)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 151 del D.Lgs. N. 267/2000

- In ordine alla regolarità CONTABILE, sul presente atto, si esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del D.Lgs n. 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 il seguente parere:
 - FAVOREVOLE.

DATA 17.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(f.to Daniela Lindiri)